



# Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)

## Modifica dell'11 novembre 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 media stampati del 20 maggio 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, nonché 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 3*

<sup>1</sup> Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

<sup>1bis</sup> Dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:

- a. 14,585 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera a;
- b. 5,835 milioni di franchi per i giornali di cui all'articolo 2 lettera b.

<sup>1ter</sup> Se la presente ordinanza è abrogata prima del 30 giugno 2021, gli importi di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> sono ridotti *pro rata temporis*.

<sup>3</sup> Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) a non versare dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.

<sup>1</sup> RS 783.03

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr